

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Avv. Maurizio Borgo, Avv. Daniela Morgante – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO DEL CALC. BANGU LUZAYADIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 29.12.16** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 10.01.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bangu Luzayadio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**2. RICORSO DELL'A.S.D. COM. MEDIO BASENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MANFREDONIA C5/AS COM. MEDIO BASENTO DEL 12.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Com. Medio Basento di Calciano (Matera). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### ORDINANZA ISTRUTTORIA

**3. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B, S.P.A.L. 2013/BOLOGNA F.C. 1909** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 62/Campionati Giovanili del 07.12.2016)

La C.S.A. rimette gli atti alla Procura Federale affinché verifichi la successione delle sostituzioni nella gara.

### III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**4. RICORSO DEL CALC. BOSCO ANDREA (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bosco Andrea.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ,**
- **SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RINALDI GIUSEPPE;**
- **SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL SORBO ANTONIO LIBERO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GATTO VINCENZO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TARASCIO ANTONIO,**

**SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli):

- riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Rinaldi Giuseppe a 6 giornate effettive di gara;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Del Sorbo Antonio Libero a 5 giornate effettive di gara;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Gatto Vincenzo a 3 giornate effettive di gara;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Tarascio Antonio a 3 giornate effettive di gara;

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ,**

**SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli) annulla la sanzione dell'ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL CALC. CRETELLA ANIELLO (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cretella Aniello.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; –  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**8. RICORSO DELL'A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPUS ROMA/REAL RIETI DEL 13.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 345 del 16.12.2016)

Decisione riservata.

**9. RICORSO DELL'AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANUCCI CIRO SEGUITO GARA AP TURRIS CALCIO ASD/SICULA LEONZIO DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.P. Turris Calcio ASD di Sant'Antonio Abate (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 20 gennaio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio